



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza
Ufficio LL.PP.

Prot. n. 12819

Ordinanza n. 57

Li, 28/12/2016

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI STRADA TRA RECOARO MILLE E CASARE ASNICAR.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3792 dell'01.12.2000 riguardante l'aggiornamento del Registro delle piste da sci;

Vista la Legge Regionale n. 363/2003 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e di sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

Vista la Legge Regionale n. 21/2008 "Disciplina impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

Vista l'Autorizzazione della Provincia di Vicenza n. 162 del 21.12.2011 prot. 88447;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 162 del 16.11.2016 "Comprensorio sciistico di Recoaro Mille. Atto di indirizzo per l'affidamento e l'approvazione del contratto di servizio di gestione temporanea per la stagione 2016-2017 alla società cooperativa "Recoaro 1000 non solo neve", con cui è stato affidata la gestione alla società "Recoaro 1000 e Non solo Neve" la gestione del comprensorio sciistico di Recoaro Mille per la stagione invernale 2016-2017;

Visto il contratto di servizio di gestione del comprensorio sciistico di Recoaro Mille prot. N. 11765 in data 30.12.2016;

Visto dunque che annualmente nella stagione invernale sul tratto di strada comunale tra Recoaro Mille e Casare Asnicar, al momento dell'innevamento, viene praticato lo sci di fondo, in quanto area che rientra nel comprensorio sciistico di Recoaro Mille;

Ritenuto necessario quindi vietare la circolazione veicolare e lo sgombero della neve lungo la strada nel tratto da Recoaro - Casare Asnicar, nonché il transito pedonale nel medesimo tratto, lungo la pista da sci, individuata e tracciata ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 363/2003, durante le stagioni invernali, in corrispondenza dell'innevamento della pista da fondo;

Visti il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e gli art.li 5 - 6 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione;

Richiamato il Decreto del Sindaco in data 07.12.2016, prot. n. 12062 con il quale l'Ing. Diego Tollardo è stato incaricato di ricoprire la posizione organizzativa di Responsabile dei Servizi comunali nella materia in argomento;

ORDINA

- 1) Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 2 prot. 307 del 09.01.2007;
- 2) Di istituire, per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente riportate, nel tratto di strada da Recoaro Mille a Casare Asnicar, il divieto di circolazione veicolare, il divieto di sgombero della neve, nonché di transito pedonale nel medesimo tratto, lungo la pista da sci, individuata e tracciata ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 363/2003, durante le stagioni invernali, in corrispondenza dell'innevamento della pista da fondo;
- 3) La presente ordinanza ha validità permanente per tutte le stagioni invernali, in presenza di neve sul percorso, a meno che non venga espressamente modificata o abrogata da altro provvedimento.

AMC

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza nelle vie interessate, all'albo Pretorio Comunale, l'immediata comunicazione al Comando dei Carabinieri di Recoaro Terme, al Consorzio di Polizia Locale che è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Società Cooperativa Recoaro 1000 Non solo Neve, con sede legale in via Recoaro Mille n. 60 a Recoaro Terme.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ING. DIEGO TOLLARDO



Avvertenze per il provvedimento amministrativo (Legge n. 241/1990)

A norma degli articoli 3, 4, 5, 21-otties della Legge n. 241/90 si informa che:

- l'unità operativa responsabile del procedimento amministrativo di questo atto/ provvedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale. Responsabile del Servizio è l'ing. Diego Tollardo Tel.: 0445-793321, mail: diego.tollardo@comune.recoaro.terme.vi.it;
- può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto: per eventuali controversie al presente provvedimento, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi (violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza) e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi o di azioni risarcitorie, a norma degli articoli 7, 29, 30 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo". L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni. L'azione risarcitoria può essere proposta nel termine di 120 giorni dal fatto in cui si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Per il contenuto del ricorso, le formalità, la costituzione delle parti, si osservano le disposizioni dall'art. 40 all'art. 46 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo". Il deposito del ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice (TAR del Veneto) nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. Le parti intimatè possono costituirsi nel termine di 60 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. L'Amministrazione comunale entro lo stesso termine deve produrre il provvedimento impugnato ed i relativi atti. Per quanto non specificato, si osservano gli articoli del "Codice del processo amministrativo".
- in materia di circolazione stradale, in alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR, per quanto disposto dall'art. 37, comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, seguendo la procedura specificata dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada". L'ordinanza in materia di circolazione stradale viene resa nota mediante: la pubblicazione all'Albo Pretorio a termine di legge a nei luoghi più frequentati; l'installazione dei prescritti segnali stradali o il posizionamento per quelli provvisori a norma del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada". E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza; gli agenti e gli ufficiali preposti ai controlli di polizia stradale esercitano le proprie funzioni per farla rispettare. Nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).